



CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO

Via Sforza, 17 – 00184 Roma

Cod.id. CUSE/TEA6 ind.cl. 5.7.2
All.:3

POC: Ten. Col. com. s.SM M. ANEDDA (1022753)
e-mail: caszte6@esercito.difesa.it

OGGETTO: Applicazione al personale militare della normativa concernente l'indennità di rischio (ex art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146).

A TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA LORO SEDI

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare ROMA

^^

Riferimento prot. n.:

- a. M_D E23499 0004901 in data 21 aprile 2010 della DAE;
- b. 7/4278/2/TES in data 30 novembre 1982 di SOTTUFFESERCITO;
- c. M_D GMIL IV 11 4 0464038 in data 14 novembre 2011 di PERSONMIL.

^^

1. Come noto, questo Centro è deputato a ricevere dagli organismi periferici della F.A. la documentazione necessaria al riconoscimento dell'indennità di rischio di cui alla normativa citata in oggetto, per il successivo inoltro alla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSONMIL), competente all'emanazione del discente decreto ministeriale.
2. Ciò posto, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dallo scrivente, sono emerse, tuttavia, talune criticità, che necessitano di alcuni chiarimenti/approfondimenti al fine di consentire ai Comandanti una corretta applicazione della normativa in parola, volta a garantire, al personale esposto in maniera diretta e continuativa a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, la corresponsione dell'indennità di che trattasi in modo uniforme e con tempistiche ragionevoli.
3. In particolare, si evidenzia che, fatte salve le disposizioni emanate dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito (DAE), con la circolare in riferimento a.¹, che ad ogni buon conto si annette in copia e a cui si rimanda per la puntuale osservanza, si evidenzia la necessità, a parziale variante di quanto previsto nelle citate disposizioni, che la documentazione, a supporto dell'istanza di riconoscimento dell'indennità in argomento, pervenga allo scrivente non più in formato cartaceo, ma a mezzo *pec* (in formato *.pdf*)².

¹ Con la quale venivano peraltro richiamate le modalità di inoltro delle istanze di riconoscimento regolamentate da SOTTUFFESERCITO, con la circolare in riferimento b. (tuttora valida).

² Tenuto conto che il prospetto-dichiarazione, attestante lo svolgimento da parte del personale dipendente, delle attività rischiose, deve essere firmato dal diretto superiore del personale avente titolo, controfirmato dal Comandante/Direttore dell'organismo e provvisto di data e del bollo d'Ufficio.

4. Al fine, poi, di assicurare una corretta applicazione dell'apparato normativo e regolamentare di riferimento, evitando possibili disparità di trattamento³, appare opportuno richiamare l'attenzione di codesti EDR sulle particolarità di seguito evidenziate.
- a. Volontari in ferma prefissata
L'indennità di rischio spetta anche ai volontari in ferma prefissata, ai sensi dell'articolo 1792, comma 3 del Codice dell'Ordinamento Militare.
- b. Data di decorrenza della corresponsione dell'indennità di rischio
Ai sensi della circolare in riferimento c., ai fini dell'attribuzione, la data da considerare per la decorrenza del beneficio in oggetto, è quella del succitato decreto ministeriale di riconoscimento, emanato da PERSOMIL.
Al riguardo, occorre precisare, però, che in caso di ridenominazione ovvero di riconfigurazione dell'organismo, sarà necessario procedere ad una nuova richiesta di decretazione. Nello specifico, la corresponsione dell'indennità, nell'ipotesi di:
- mera ridenominazione dell'EDR, non avrà soluzione di continuità, a prescindere dalla data del "nuovo" decreto di PERSOMIL⁴;
- riconfigurazione dell'EDR, dovrà essere sospesa alla data della modifica ordinativa e ripristinata a decorrere dalla data del "nuovo" decreto di PERSOMIL.
- c. Categorie di personale non ricomprese nei decreti interministeriali (D.I.)⁵
L'articolo 8 del regolamento approvato con D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, definisce la rispondenza fra le categorie di personale avente diritto all'indennità di rischio e le attività comportanti rischio da esse prestate, determinata con decreti interministeriali (D.I.).
Pertanto, si evidenzia che le categorie di personale⁶ non ricomprese nei predetti D.I. emanati in sede di prima applicazione per il personale militare, non potranno essere favorevolmente decretate da parte della competente PERSOMIL. Sarà, quindi, cura dello scrivente segnalare alle S.A., le citate fattispecie, che dovranno essere inviate con prospetto a parte, affinché venga, all'occorrenza, promosso un "nuovo" D.I..
5. Infine, si rende necessario specificare che l'indennità inerente al rischio da radiazioni, ex articolo 7, della legge 8 agosto 1990, n. 231, non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui alla presente circolare né con altre indennità corrisposte a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
6. Data la particolarità dell'argomento in trattazione, strettamente correlato all'esigenza di assicurare la doverosa sicurezza del personale sul luogo di lavoro ed anche al fine di andare incontro alle legittime aspettative degli amministrati, si raccomanda la rigorosa osservanza del quadro normativo e regolamentare di riferimento, così come integrato/precisato con la presente circolare.
7. Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario al riguardo, allo scopo di garantirne la capillare diffusione, la presente è pubblicata sul sito intranet di F.A. agli indirizzi:
- <http://www.sme.esercito.difesa.it/Pagine/default.aspx>;
- <http://www.sme.esercito.difesa.it/sottocapo/Pagine/CUSE-documenti-disponibili.aspx>.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Fabrizio SELLANI

³ Tra il personale di diverse categorie e/o di differenti reparti.

⁴ Allorquando si renda necessario inserire nuove fattispecie, dovrà essere indicato per quali categorie si chiede la "ridecretazione" e per quali si chiede, invece, una decretazione *ex novo*, tramite distinti prospetti-dichiarazione di rischio.

⁵ Vds., ad esempio, i nuovi incarichi previsti per i graduati/volontari come "aiuto armaiolo" o "aiuto meccanico delle artiglierie".

⁶ Alle quali vengono associate le attività comportanti rischio individuate dal regolamento in oggetto.



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
 Sezione Trattamento Economico Eventuale ed Accessorio
 Via della Scala 60/C - 50123 Firenze

CIRC. N. 52/20

Cod. Id. 1-D6 Ind. Cl. 5.7.14/10

p.d.c. Ten. Col. MERLONI ☎ 1365564

OGGETTO: Applicazione al personale militare della normativa concernente l'indennità di rischio (art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146).



e, per conoscenza:

TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVAMENTE DIPENDENTI**LORO SEDI**

A **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
 SM - Ufficio Sistemi Informativi Esercito
 Via Guido Reni, 22

00196 ROMA

~~~~~  
 Seg. circ. n. 80/40 prot. MD-E23499/1-A15/733/5.7.2/00 del 24.07.2007  
 ~~~~~

1. Come noto, questa Direzione di Amministrazione è deputata a ricevere dagli Organismi di Forza Armata ed inviare - dopo i controlli di competenza - alla Direzione Generale per il Personale Militare, la documentazione di rito ai fini della emanazione dei decreti di riconoscimento delle attività rischiose contemplate nel D.P.R. indicato in oggetto.
2. Al fine, di meglio uniformare il relativo iter procedurale, si richiama l'attenzione su quanto di seguito precisato:
 - l'indennità di rischio - inizialmente spettante, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 146/1975, al solo personale civile di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale - è stata estesa successivamente anche al personale militare in spe - in aderenza al parere del Consiglio di Stato n. 722/1980 datato 03.04.1981 - ai Sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina e gradi corrispondenti, ai Sergenti di complemento e gradi corrispondenti, ai graduati e militari di truppa di leva, in ferma prolungata o in ferma volontaria, per effetto dell'art. 32 della Legge 958/1986;
 - l'indennità in oggetto compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi della tabella A, allegata al citato decreto. Detto emolumento, non si corrisponde durante le assenze per qualsiasi causa, escluse quelle per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale, dipendenti da causa di servizio inerente il rischio cui l'indennità si riferisce;

- la misura giornaliera dell'indennità varia a seconda della tipologia del rischio. I relativi importi sono stati rideterminati con D.P.R. n. 310/1981;
 - l'esposizione contemporanea a più rischi, nell'ambito di una stessa prestazione, legittima la corresponsione di una sola indennità, determinata nell'importo previsto per il rischio maggiore;
 - la materia, dal punto di vista procedurale, è disciplinata dalla circolare applicativa di SOTTUFFESERCITO nr. 7/4278/2/TES in data 30.11.1982 (allegata in copia), ove sono contenute tutte le istruzioni ed i prospetti-dichiarazione riferiti a tipologie di attività già riconosciute rischiose, da compilare a cura degli Enti, ai fini della richiesta di emanazione del decreto;
 - le dichiarazioni devono essere firmate dal diretto superiore del personale espletante l'attività rischiosa e controfirmate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975, dal Comandante di Corpo o Direttore di Ufficio, Istituto o Stabilimento, sotto la diretta responsabilità degli stessi, quali firmatari;
 - l'Ente dovrà compilare un prospetto-dichiarazione a parte - per le categorie di personale che esplicano attività rischiose non comprese nell'elenco della suddetta circolare - ed inoltrarlo, sempre per il tramite della Direzione di Amministrazione, alla Direzione Generale, per le successive valutazioni di competenza;
 - il prospetto-dichiarazione, nel caso di attività rischiose che comportino manipolazione o esposizione diretta e continua a **prodotti tossici**, elencati nella Tabella B di cui al D.P.R. 05.05.1975, n.146 (stralcio allegato in copia), dovrà citare anche il reparto, ove avviene la lavorazione, il tipo di prodotto tossico usato, il gruppo di appartenenza, il numero e l'alinea ove è descritta la lavorazione;
 - la presenza di attività lavorative con esposizione diretta e continua a **rumori, onde elettromagnetiche** ed a **radiazioni ionizzanti** (di cui alla Tabella A, allegata al citato D.P.R. nr.146/1975) comporta la necessità di completare la documentazione di rito con una relazione circa l'avvenuta misurazione dei rumori, da effettuarsi a cura dell'Ente interessato;
 - il cambio di denominazione dell'Ente, qualora il relativo personale continui a svolgere attività rischiose già decretate, impone, all'Organismo stesso, l'onere di richiedere *immediatamente* l'emanazione di un nuovo decreto di attribuzione.
3. Per quanto concerne il **personale civile**, si rappresenta che, a seguito dell'entrata in vigore degli articoli 31 e 32 del CCNL, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, le eventuali situazioni lavorative a rischio, non ancora decretate dalla competente Direzione Generale per il Personale Civile, sono individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti e remunerate con il Fondo Unico di Amministrazione.
Pertanto, i prospetti-dichiarazione non dovranno essere inviati allo scrivente.
4. Infine, si ritiene opportuno accennare sinteticamente alla documentazione da inviare (in triplice copia), nelle ipotesi sotto indicate:
- **fattispecie rischiose non decretate:**
 - . prospetto-dichiarazione (in originale) dell'attività rischiosa;
 - . relazione rumori, qualora l'attività ne comporti l'esposizione;
 - **cambio di denominazione dell'Ente:**
 - . determinazione ministeriale di riconfigurazione. Nel caso in cui l'Ente non ne sia in possesso, il Comandante dovrà sottoscrivere (in originale) una dichiarazione attestante: la vecchia e la nuova denominazione dell'Ente ricostituito e gli estremi di protocollo e la data della lettera con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato il cambio di denominazione;
 - . vecchio decreto, corredato dei prospetti-dichiarazione riferiti alle attività decretate in precedenza e per le quali si richiede l'emissione del nuovo decreto;
 - . prospetti-dichiarazione (in originale) delle suddette attività rischiose;
 - . relazione dei rumori, qualora l'attività ne comporti l'esposizione.


Si rammenta che, qualora le attività rischiose già decretate risultino *variate* nel tempo, l'Ente dovrà predisporre la pratica secondo le modalità di cui al precedente primo alinea .

Tutta la documentazione, non prevista in originale, dovrà pervenire per copia conforme.

5. Questa Direzione di Amministrazione rimane a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile ai fini della istruzione delle pratiche in oggetto.
6. Diramare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE

Brig. Gen. Oreste MAGLIOLI



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE
PER I SOTTUFFICIALI ED I MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO
7^a Divisione T.E.B.

Prot. n. 7/4278/2/TES

Roma, lì 30.11.1982

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

Seguito circ. n. 7/500/2 TES del 2 agosto 1982.

OGGETTO : Applicazione al personale militare della normativa concernente l'indennità di rischio (art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, pubblicato nel Giornale Ufficiale anno 1975, dispensa 24^a, circolare 342 e nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975).

1. Questa Direzione Generale, dall'esame delle dichiarazioni previste dall'art. 8 del regolamento in oggetto e sinora pervenute in osservanza delle disposizioni di cui alla circolare alla quale fa seguito, ha constatato che la maggior parte di esse, nonostante le istruzioni impartite, si presta ad una serie di rilievi che dimostra una non attenta compilazione delle stesse, che non agevola certo una sollecita applicazione al personale militare della normativa concernente l'indennità di rischio.

Infatti, la Scrivente ha notato non solo errori meramente materiali, ma anche diversità di riferimento ad attività rischiose nei riguardi di una stessa categoria di personale, nonché erronee interpretazioni della norma e sinanche forzature della stessa intese a rendere beneficiarie dell'indennità di rischio categorie di personale che una appropriata lettura della medesima escluderebbe.

Pertanto, ai fini di una più corretta compilazione delle dichiarazioni, i Comandanti di Corpo o Direttori di Ufficio, di Istituto o di Stabilimento presso cui prestano servizio categorie di personale militare espletanti attività rischiose, rimaste escluse dalla sfera di applicazione del Decreto Interministeriale "ricettizio" ovvero i cui organici contemplano esclusivamente personale militare, dovranno procedere a quanto segue:

- a. accertare preliminarmente se, nell'organico del proprio Ente,

.../...

siano previste categorie di personale militare che svolgono in modo diretto e continuo (e non saltuariamente) una delle attività rischiose elencate nei cinque Gruppi in cui si articola la Tabella A allegata al regolamento di cui all'oggetto (es.: ufficiali medici radiologi, sottufficiali tecnici di radiologia medica, sottufficiali artificieri).

In caso positivo, tali categorie dovranno essere segnalate nella colonna 4 del fac-simile del prospetto allegato, specificando per ognuna di esse l'appartenenza al personale ufficiali e/o sottufficiali nonché la rispettiva mansione svolta.

Non vanno comunque indicati il grado, l'entità numerica ed i nominativi del personale.

Si precisa che l'attività rischiosa prevista al Gruppo I della Tab. A: "prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni" è riferibile esclusivamente al personale nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre quella prevista al Gruppo V, n. 14: "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini dell'osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento"; è propria dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro e dell'E.N.P.I.;

- b. riportare nella colonna 2 la dizione dell'attività rischiosa quale risulta dalla Tabella A (es.: "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina");
- c. indicare, nella colonna 3, per ognuna delle attività rischiose, il Gruppo ed il numero in cui essa è riportata nella Tabella A.

Ad esempio, per l'attività rischiosa: "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina", è da indicare: Gruppo II, n. 3; mentre, per l'attività rischiosa: "prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III dell'allegata Tabella B", è da indicare: Gruppo V, n. 1.

d. scrivere dettagliatamente nella colonna 1, la specifica attività rischiosa svolta in concreto dalla singola categoria di personale militare nell'ambito dell'ente di appartenenza; per la categoria dei sottufficiali armaioli, ad esempio, è necessario indicare: "manutenzione manuale delle armi individuali e di reparti, compresi smontaggio e rimontaggio con uso di olii minerali, solventi, paraffina e loro composti derivati e residui".

Qualora tale attività comportasse manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici elencati nella Tabella B anch'essa allegata al regolamento di cui all'oggetto, occorre citare il Gruppo di appartenenza del prodotto tossico, il numero dello stesso, nonché l'alinea ove è descritta la lavorazione.

Ad esempio, per i motoristi di automezzi, i quali durante la prova di motori a combustione interna o a scoppio sono esposti ad inalazione di ossido di carbonio, l'indicazione risulta la seguente: Tabella B, Gruppo III, n. 15, alinea 5.

Nel caso di attività rischiose previste dalla Tabella A ai seguenti Gruppi e numeri:

II-1 : "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata; superiori a 1,5 rem annuali";

III-1: "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali";

IV-2 : "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ad onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensità possa superare 10 mw/cm²";

IV-3 : "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso";

V-3 : "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori ad 80 decibel in luogo chiuso",

è indispensabile dichiarare quanto segue: "la categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità (°) specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata (°°)".

NOTE (°) : Aggiungere, a seconda dei casi: "dei rumori" ovvero "delle onde elettromagnetiche" ovvero "delle radiazioni ionizzanti".

(°°): misurazione (documentabile) da effettuarsi a cura di ciascun Ente interessato.

e. le dichiarazioni, firmate dal diretto superiore del personale militare espletante l'attività rischiosa e controfirmate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in oggetto, dal Comandante di Corpo o Direttore di Ufficio, di Istituto o di Stabilimento impegnano disciplinarmente ed amministrativamente la diretta responsabilità dei predetti, quali firmatari.

2. Mentre si conferma il contenuto dei punti 1, 2 e 3 della circolare cui si fa seguito, a chiarimento di quanto enunciato al terzo capoverso di pag. 7 della circolare predetta, si precisa che, al momento, può incontrovertibilmente beneficiare dell'indennità di rischio, per attiguità d'ambiente di lavoro, solo il personale militare che, pur non svolgendo attività rischiose comportanti esposizione diretta e continua a rumori, risulta parimenti esposto ad essi, semprechè ai livelli d'intensità indicati ai Gruppi IV, n. 3 e V, n. 3 della Tabella A.

Comunque, anche nel caso di cui sopra, è indispensabile dichiarare quanto segue: "La categoria di personale risulta esposta, nel proprio ambiente di lavoro, ai livelli d'intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata (°)".

Seguiranno ulteriori disposizioni nel caso che il Ministero del Tesoro sciogliesse le attuali riserve per quanto riguarda le categorie di personale militare che, pur non svolgendo attività rischiose comportanti esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti o ad onde elettromagnetiche, risulterebbero parimenti ad essi esposte (semprechè ai livelli d'intensità indicati ai Gruppi II, n. 1 - III, n. 1 e IV, n. 2 della Tabella A).

3. A modifica di quanto contenuto nella circolare cui si fa seguito, si dispone che le dichiarazioni debbano essere sottoposte all'esame della propria Diramile competente per territorio, tenuta istituzionalmente ad assistere e consigliare ciascun responsabile della firma delle dichiarazioni.

Successivamente, le dichiarazioni, cumulativamente riunite, dovranno essere inviate alla Scrivente entro e non oltre il 31 gennaio 1983, ai fini dell'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 8 del regolamento in oggetto.

NOTA (°) : misurazione (documentabile) da effettuarsi a cura di ciascun Ente interessato.

4. Premesso, quanto sopra, questa Direzione Generale ha predisposto:
- a. un elenco delle categorie di personale militare che di per sè esplicano attività rischiose comprese nella più volte citata Tabella A e quindi risultano destinatarie dell'indennità di rischio in questione (vds. allegato 1);
 - b. una serie di prospetti nei quali è indicato, per ciascuna delle categorie di personale, il Gruppo e numero della tabella A in cui è riportata la rispondente attività rischiosa, nonchè, ai fini di una omogenea compilazione della dichiarazione, la formulazione della specifica attività comportante rischio (vds. allegato 2).
5. Per le categorie di personale militare che esplicano attività rischiose, ma che non risultano comprese nell'elenco di cui al precedente punto 4, i Comandanti di Corpo o Direttori di Ufficio, di Laboratorio o di Stabilimento dovranno effettuare distinte dichiarazioni da inviarsi separatamente alla predetta Diramiles, che provvederà poi ad inoltrarle alla Scrivente dopo il 31 gennaio e non oltre il 15 febbraio 1983.
6. Ad ogni buon fine, si ribadisce che il diritto all'indennità in argomento sorge con l'effettivo espletamento di una delle attività rischiose di cui alla Tabella A e pertanto l'emolumento non dovrà mai attribuirsi a quel personale militare che, pur appartenendo ad una delle categorie segnalate nella colonna 4 della dichiarazione, non svolge di fatto la corrispondente attività rischiosa.
7. Le dichiarazioni pervenute sinora alla Scrivente o che continueranno a pervenire nelle more di applicazione della presente circolare, sono da ritenersi annullate.

La presente circolare è diramata d'intesa con UFFESERCITO.



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Dr. Salvatore GUARDALA')

Guardala

5

ENTE

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15.11.1973, n. 734, approvato con D.P.R. 5.5.1975, n. 146, il sottoscritto (1) dichiara, sotto la propria diretta responsabilità, che nell'ambito del proprio Ente vengono espletate le sottoelencate attività quali previste dalla Tabella A allegata al predetto Regolamento, comportanti esposizione diretta e continua - cioè non saltuaria - a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, cui sono applicate le sottocitate categorie di personale militare:

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA IN ASTRATTO DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4

IL

Firma (2)

VISTO: si approva ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.5.1975, n. 146

Bollo tondo

IL

Firma (3)

NOTE (1) : grado, nome e cognome del Comandante di Corpo o Direttore di Ufficio, di Stabilimento, di Laboratorio.

(2) : firma del diretto superiore del personale militare espletante l'attività rischiosa.

(3) : firma del Comandante di Corpo o Direttore di Ufficio, di Stabilimento, di Laboratorio.

Misure delle indennità di rischio (art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5.5.1975, n. 146)

GRUPPO	Dal 1° gennaio 1973 (regolamento approvato con D.P.R. 146/1975)		Dal 1° gennaio 1975 (legge 18.11.1975, n. 613)		Dal 1° febbraio 1981 (D.P.R. 9.6.1981, n. 310)	
	Importo giornaliero		Importo giornaliero		Importo giornaliero	
	lordo	netto	lordo	netto	lordo	netto
II	690	{ 681 (1) 680 (2)	1.000	985 (2)	2.000	1.970 (2)
III	500	{ 494 (1) 492 (2)	700	689 (2)	1.400	1.379 (2)
IV	400	{ 395 (1) 394 (2)	450	443 (2)	900	886 (2)
V	300	{ 296 (1) 295 (2)	400	394 (2)	800	788 (2)

NOTE (1) : Ritenute: 1% Assistenza sanitaria E.N.P.A.S. - 0,35% Ges.Ca.L. dall'1.1.1973 al 30.6.1974.

(2) : Ritenute: 1,15% Assistenza sanitaria E.N.P.A.S. - 0,35% Ges.Ca.L. dall'1.7.1974 in poi.

Ufficiali medici-radiologi
Ufficiali Capi del Gabinetto di Analisi, del Reparto Radiologico
e Direttore di Farmacia
Ufficiali dei Reparti Rifornimenti - Direzione di Artiglieria
Ufficiali Direttori officina e addetti alle lavorazioni
Ufficiali medici e sottufficiali addetti al Gabinetto di Analisi
Ufficiali Capi Sezione disinfezione
Ufficiali medici dei Reparti Infettivi e di quello TBC
Ufficiali periti addetti ai collaudi
Ufficiali farmacisti e sottufficiali addetti alla farmacia

Sottufficiali motoristi

Sottufficiali meccanici di officina
Sottufficiali montatori
Sottufficiali saldatori autogeni
Sottufficiali disinfettori
Sottufficiali verniciatori
Sottufficiali linotipisti
Sottufficiali compositori tipografi
Sottufficiali operatori ponti radio
Sottufficiali verificatori di pompe ad iniezione
Sottufficiali maniscalchi
Sottufficiali meccanici di mezzi corazzati
Sottufficiali conduttori di autotreni, di autoarticolati, di apripista,
di pale caricatrici, di escavatrici e di autolivellatrici
Sottufficiali consegnatari dei depositi munizioni
Sottufficiali motoristi per gruppi elettrogeni
Sottufficiali Capi Artificieri
Sottufficiali artificieri
Sottufficiali del Laboratorio Microfotografico
Sottufficiali operatori alle macchine punzonatrici
Sottufficiali Capi Armaioli
Sottufficiali armaioli
Sottufficiali meccanici di elicotteri
Sottufficiali meccanici di aerei leggeri
Sottufficiali ripiegatori di paracadute
Sottufficiali tecnici di radiologia
Sottufficiali falegnami
Sottufficiali meccanici delle artiglierie
Sottufficiali addetti laboratori fotoriproduzione (Centri Offset)
Sottufficiali Capi meccanici
Sottufficiali Capi officina
Sottufficiali elettromagnetisti
Sottufficiali meccanici di automezzi
Sottufficiali cianografi ed eliocianografi

Allegato 2

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Esecuzione di esami radiologici in regime di grafia e scopia con esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità delle radiazioni ionizzanti specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali.</p>	<p>II - 1</p>	<p>Ufficiali medici-radiologi.</p>

..... omissis

..... omissis

11

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Esecuzione di esami radiologici in regime di grafia e scopia con esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità delle radiazioni ionizzanti specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali.</p>	III - 1	Ufficiali medici-radiologi

..... omissis

..... omissis

12

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle Tabelle A e B del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975 e svolte presso il Gabinetto di Analisi, il Reparto di Radiologia e la Farmacia.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle Tabelle A e B del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975.	V - 15	Ufficiali. Capi del Gabinetto di Analisi, del Reparto Radiologico e Direttore di Farmacia (*)

..... omissis

N.B.: va, ovviamente, segnalato distintamente il Capo del Gabinetto di Analisi, il Capo del Reparto Radiologico, il Direttore di Farmacia.

..... omissis

13

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO.	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Individuazione, manipolazione, riconoscimento e classificazione di residui bellici connessi con l'attività di bonifica del territorio nazionale e di concorso antisabotaggio.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina.	II - 3	Ufficiali dei Reparti Rifornimenti - Direzione di Artiglieria
Individuazione, manipolazione, riconoscimento e classificazione di residui bellici connessi con l'attività di bonifica del territorio nazionale e di concorso antisabotaggio.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.	III - 3	Ufficiali dei Reparti Rifornimenti - Direzione di Artiglieria

..... omissis

..... omissis

14

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Assistenza tecnica e controllo, <u>nei riguardi del personale dipendente</u> , nelle operazioni relative al governo degli accumulatori, nelle operazioni di pittura di fondo con impiego di vernici e diluenti contenenti benzolo ed omologhi, nelle operazioni di lubrificazione ed ingrassaggio di componenti meccanici.	Esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle Tabelle A e B del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975.	V - 15	Ufficiali Direttori officina e addetti alle lavorazioni

..... omissis

N.B.: ~~La dicitura di attività rischiosa deve essere, ovviamente, la modifica della~~
~~la dicitura concernente la specifica lavorazione svolta in concreto dal personale.~~

La dicitura della colonna 1 deve essere, ovviamente, modificata a seconda delle attività rischiose effettuate dal personale dipendente.

..... omissis

15

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Prestazioni presso il Gabinetto di Analisi che comportano direttamente e continuamente esposizione, impiego e conseguente contatto con materiale contaminato da virus nonchè da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico.	Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonchè da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico.	V - 9	Ufficiali medici e sottufficiali addetti al Gabinetto di Analisi

..... omissis

..... omissis

16

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Controllo ed assistenza tecnica nei riguardi del personale addetto alle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con uso di sostanze chimiche ad alta tossicità, quali carbamati, dicumarolici, D.D.T., ecc..	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle Tabelle A e B del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975.	V - 15	Ufficiali Capi Sezione disinfezione

..... omissis

..... omissis

17

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Contatto con ammalati affetti da forme a carattere diffusivo (epatite virale, meningite cerebrospinale, malattie esantematiche, tifo, paratifo, nonché forme di TBC polmonare cavitare). Svolgimento di prestazioni cliniche (visita medica, puntura lombare, prelievi di sangue, sondaggio gastroduodenale per la ricerca del bacillo di Koch nel succo gastroduodenale, duodenolisi negli epatitici, ecc.) che comporta no continuo e diretto contatto con materiale contaminato da virus o da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico.	Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione e contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico.	V - 9	Ufficiali medici dei Reparti Infettivi e di quello TBC

..... omissis

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Prestazioni di lavoro in laboratorio scientifico diretta e continua <i>con effettuazione di analisi chimiche su:</i> farina, pane, vini, formaggi, pasta, saponi, carboni coke da gas e metallurgico, olii combustibili, gasolio, olii commestibili, soluzioni saponose, <i>testi (tipi: cotone, lana, canapa, poliammidici, poliesteri, terital),</i> cuoio e pelli, per cui si è sottoposti sia per la manipolazione, sia per inalazione ai seguenti prodotti tossici e sostanze nocive previste dal regolamento di cui all'art. 4 della legge 15.11.1975, n. 734, approvato con D.P.R. 5.5.1975, n. 146:</p> <p><u>Acidi inorganici:</u> acido cloridico, fosforico, fosforico, solforico, cromo, acqua regia, nitrico;</p> <p><u>Acidi organici:</u> acido acetico, formico, salicilico;</p> <p><u>Basi e sostanze alcaline:</u> ammoniaca (idrato di ammonio, sodio, idrato, potassio idrato);</p> <p><u>Sali:</u> argento nitrato, bicromati, cromati, ipocloriti, piombo, mercurio, rame;</p> <p><u>Metalloidi:</u> bromo, cloro, iodio;</p> <p><u>Composti organici:</u> acetato di etile, aldeide formica, benzolo e omologhi, etere etilico, solfuro di carbonio;</p> <p><u>Solventi organici:</u> acetone, cloruro di etile, etere di petrolio, trementina, tricolore di etilene;</p>	<p>Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifico o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici ed alle sostanze nocive contemplate nel regolamento approvato con D.P.R. 146/1975.</p>	<p>IV - 5</p>	<p>Ufficiali periti addetti ai collaudi</p>

..... omissis

18

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<i>Lavorazioni</i> presso la farmacia con manipolazione di iodio e composti e del solfuro di carbonio impiegato come solvente (Tab. B., Gruppo II, n. 10 - <u>al</u> inea 2 e n. 15 - <u>al</u> inea 2).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo II della Tabella B del regolamento approvato con D.P.R. 146/1975.	IV - 1	Ufficiali farmacisti e sottufficiali addetti alla Farmacia

..... omissis

la manipolazione di altri prodotti tossici determina la modifica del presente prospetto nelle colonne 1, 2 e 3.

..... omissis

20

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché ^{a rumori} superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali motoristi</p> <p>Sottufficiali motoristi</p>

..... omissis

..... omissis

12

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e le sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali motoristi</p> <p>Sottufficiali motoristi</p>

..... omissis

..... omissis

22

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di officina</p> <p>Sottufficiali meccanici di officina</p>

..... omissis

..... omissis

23

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di officina</p> <p>Sottufficiali meccanici di officina</p>

..... omissis

..... omissis

24

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85^{decibel} in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85^{decibel} in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali montatori</p> <p>Sottufficiali montatori</p>

..... omissis

..... omissis

25

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali montatori</p> <p>Sottufficiali montatori</p>

..... omissis

..... omissis

26

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO.	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale impiegato nelle officine per la saldatura ossiacetilenica ed elettrica di punti di carrozzeria di automezzi e quindi esposto alle esalazioni di ossido di carbonio e di manganese (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 4 e n. 4 - alinea 6).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali saldatori auto <u>geni</u>

..... omissis

..... omissis

27

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Manipolazione ed esposizione diretta e continua dei prodotti tossici a fianco indicati per operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le infrastrutture militari dislocate nella Regione Militare.	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità: - Carbamati, Dicumarolici - D.D.T., ecc..	II - 2	Sottufficiali Disinfettori

..... omissis

..... omissis

28

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale impiegato, in locali chiusi appositamente attrezzati presso le officine, nella preparazione e verniciatura di superfici metalliche degli automezzi, adoperante materialmente vernici e stucchi a base di arsenico, mercurio e piombo (Tab. B., Gruppo II, n. 1 - alinea 3; n. 5 - alinea 10; n. 6 - alinea 3).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo II della Tabella B.	IV - 1	Sottufficiali verniciatori

..... omissis

..... omissis

29

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale addetto al funzionamento delle tipografie a diretto contatto, nella composizione dei caratteri, di esalazioni di ossido di piombo (Tab. B., Gruppo III, n. 7 - alinea 1).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali linotipisti

..... omissis

..... omissis

30

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale addetto al funzionamento delle tipografie a diretto contatto, nella composizione dei caratteri, di esalazioni di ossido di piombo (Tab. B., Gruppo III, n. 7 - alinea 1).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali compositori tipografi

..... omissis

..... omissis

31

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto ai posti relè (posti ripetitori) nell'impiego di apparecchiature per telecomunicazioni in ponti radio pluricanali funzionanti nelle bande UHF (altissima frequenza) installati per assicurare i collegamenti su rete nazionale.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità delle onde elettromagnetiche specificamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ad onde elettromagnetiche fino a 10 cm², la cui intensità possa superare 10 mw/cm².</p>	IV - 2	Sottufficiali operatori ponti radio

..... omissis

..... omissis

32

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B, Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ^{a rumori} ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali verificatori di pompe ad iniezione</p> <p>Sottufficiali verificatori di pompe ad iniezione</p>

..... omissis

..... omissis

33

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organici meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali verificatori di pompe ad iniezione</p> <p>Sottufficiali verificatori di pompe ad iniezione</p>

..... omissis

..... omissis

34

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<i>Principale</i> Vadetto alle immediate cure dei quadrupedi, alla ferratura degli animali, nonchè alla raccolta e allo smaltimento del materiale stallatico.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali ed alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico.	V - 10	Sottufficiali maniscalchi

..... omissis

..... omissis

35

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad ⁹⁰85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di mezzi corazzati</p> <p>Sottufficiali meccanici di mezzi corazzati</p>

..... omissis

..... omissis

36

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di mezzi corazzati</p> <p>Sottufficiali meccanici di mezzi corazzati</p>

..... omissis

..... omissis

37

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
(*)	Prestazioni di lavoro che comportano in modo ^{di caso} diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.	V - 7	Sottufficiali conduttori di autotreni, di autoarticolati, di apripista, di pale cariatrici, di <u>e</u> scavatrici e di autolivelatrici

(*) L'indicazione della specifica lavorazione svolta in concreto dal personale è demandata all'Ente e deve essere in relazione al tipo di veicolo condotto, di cui alla colonna 4

..... omissis

..... omissis

28

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Trasporto, attività di magazzino e custodia di esplosivi alla nitroglicerina. "L'indennità è ridotta come da nota (3) alla Tabella A".	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.	II - 3	Sottufficiali consegnatari dei depositi munizioni

..... omissis

..... omissis

39

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Trasporto, attività di magazzino e custodia di esplosivi non alla nitroglicerina. "L'indennità è ridotta come da nota (3) alla Tabella A".	Esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.	III - 3	Sottufficiali consegnatari dei depositi munizioni

..... omissis

..... omissis

40

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
I	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 ^{decibel} in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali motoristi per gruppi elettrogeni</p> <p>Sottufficiali motoristi per gruppi elettrogeni</p>

..... omissis

..... omissis

15

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali motoristi per gruppi elettrogeni</p> <p>Sottufficiali motoristi per gruppi elettrogeni</p>

..... omissis

..... omissis

42

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Impiego capsule detonanti a miccia ed elettriche in circuiti semplici e misti. Impiego miccia lenta, rapida e detonante. Formazione e brillamento di cariche detonanti e deflagranti con vari esplosivi sfusi e pulvirulenti. Distruzione di vari manufatti esplosivi per via pirica e per brillamento in sito. Distruzione di manufatti al fosforo.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina.	II - 3	Sottufficiali Capi Artificieri

..... omissis

..... omissis

43

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Impiego capsule detonanti a miccia ed elettriche in circuiti semplici e misti. Impiego miccia lenta, rapida e detonante. Formazione e brillamento di cariche detonanti e deflagranti con vari esplosivi sfusi e pulvirulenti. Distruzione di vari manufatti esplosivi per via pirica e per brillamento in sito. Distruzione di manufatti al fosforo.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.	III - 3	Sottufficiali Capi Artificieri

..... omissis

..... omissis

44

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Impiego capsule detonanti a miccia ed elettriche in circuiti semplici e misti. Impiego miccia lenta, rapida e detonante. Formazione e brillamento di cariche detonanti e deflagranti con vari esplosivi sfusi e pulvirulenti. Distruzione di vari manufatti esplosivi per via pirica e per brillamento in sito. Distruzione di manufatti al fosforo.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina.	II - 3	Sottufficiali artificieri

..... omissis

..... omissis

54

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Impiego capsule detonanti a miccia ed elettriche in circuiti semplici e misti. Impiego miccia lenta, rapida e detonante. Formazione e brillamento di cariche detonanti e deflagranti con vari esplosivi sfusi e pulvirulenti. Distruzione di vari manufatti esplosivi per via pirica e per brillamento in sito. Distruzione di manufatti al fosforo.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.	III - 3	Sottufficiali Artificieri

..... omissis

..... omissis

46

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Attività di fotocopiatrice e microfilmaggio di documenti (Tab. B., Gruppo II, n. 17 - alinea 4).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo II della Tabella B.	IV - 1	Sottufficiali del Laboratorio Microfotografico

..... omissis

..... omissis

47

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
I	2	3	4
<p>Personale addetto alla punzonatura di piastrini di riconoscimento dei militari dipendenti.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali operatori alle macchine punzonatrici</p>

..... omissis

..... omissis

85

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Manutenzione manuale delle armi individuali e di reparto compreso smontaggio e rimontaggio con uso di olii minerali solventi, paraffina e loro composti, derivati e residui.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui.	V - 8	Sottufficiali Capi Armaioli

..... omissis

..... omissis

61

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Manutenzione manuale delle armi individuali e di reparto compreso smontaggio e rimontaggio con uso di olii minerali solventi, paraffina e loro composti, derivati e residui.	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui.	V - 8	Sottufficiali Ormaioli

..... omissis

..... omissis

50

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici degli elicotteri e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumore superiore a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori e ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di elicotteri (*)</p> <p>Sottufficiali meccanici di elicotteri (*)</p>

..... omissis

(*) non facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

..... omissis

51

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei velivoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di aerei leggeri(*)</p> <p>Sottufficiali meccanici di aerei leggeri(*)</p>

..... omissis

*) non facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

..... omissis

25

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale la cui attività comporta inalazione di polvere di talco durante la fase di ripiegamento dei paracadute (Tab. B., Gruppo III, n. 32).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali ripiegatori di paracadute

N.B.: si precisa che l'indebita di rischio non è cumulabile con l'indebita di aeronavigazione

..... omissis

..... omissis



LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale che ha superato un corso triennale presso Istituti professionali statali ed in possesso di diploma di tecnico di radiologia medica impiegato presso il Gabinetto di radiologia medica o la Stazione schermografica fissa e mobile per accertamenti radiologici e radiografici.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità delle radiazioni ionizzanti specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni inferiori a 1,5 rem annuali.</p>	<p>III - 1</p>	<p>Sottufficiali tecnici di radiologia</p>

..... omissis

..... omissis

54

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale che ha superato un corso triennale presso Istituti professionali statali ed in possesso di diploma di tecnico di radiologia medica impiegato presso il Gabinetto di radiologia medica o la Stazione schermografica fissa e mobile per accertamenti radiologici e radiografici.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità delle radiazioni ionizzanti specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali.</p>	<p>II - 1</p>	<p>Sottufficiali tecnici di radiologia</p>

..... omissis

.....omissis.....

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Operazioni di allestimento, manutenzione e riparazione di particolari in legno (porte, finestre, tavoli, sedie, ecc.) con continuo impiego di macchine operatrici (seghe a nastro e circolari, frese, pialle) e conseguente continua esposizione a rumori superiori ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alle inalazioni di polveri vegetali.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori ad 85 decibel in luogo chiuso</p>	<p>V - 13</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali falegnami</p> <p>Sottufficiali falegnami</p>

.....omissis.....

..... omissis

56

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Operazioni di allestimento, manutenzione e riparazione di particolari in legno (porte, finestre, tavoli, sedie, ecc.) con conseguente impiego di macchine operatrici (seghe a nastro e circolari, frese, pialle).	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alle inalazioni di polveri vegetali.	V - 13	Sottufficiali falegnami

..... omissis

.....omissis.....

57

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Riparazione e manutenzione artiglierie; operazioni di ingrassaggio e lubrificazione con olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui nonchè con solventi minerali volatili	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con olii minerali, paraffina, loro composti e derivati.	V - 8	Sottufficiali meccanici delle artiglierie

..... omissis

85

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Personale addetto ai laboratori (Centri Offset) per la <i>riproduzione</i> di documenti d'ufficio per <i>la</i> quale vengono impiegati solventi tossici prevalentemente a base di benzina e di acetone (Tab. B., Gruppo III, n. 19 - alinea 3 e n. 23 - alinea 3).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali addetti laboratori fotori-produzione (Centri Offset)

..... omissis

..... omissis

59

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali capi meccanici</p> <p>Sottufficiali capi meccanici</p>

..... omissis

..... omissis

60

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali capi meccanici</p> <p>Sottufficiali capi meccanici</p>

..... omissis

..... omissis

19

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	* IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA IN PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per il controllo delle riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli, e quindi direttamente esposto ad esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel: <i>luogo chiuso.</i></p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o <i>ad 85 decibel</i> in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali capi officina</p> <p>Sottufficiali capi officina</p>

..... omissis

..... omissis

29

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per il controllo delle riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli, e quindi direttamente esposto ad esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B, Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonchè a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali capi officina</p> <p>Sottufficiali capi officina</p>

..... omissis

..... omissis

63

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Attivazione degli accumulatori carichi secchi, ricarica accumulatori da impiegare in sede di collaudo mezzi, pulizia e manutenzione accumulatori (Tab. B., Gruppo II, n. 6 - alinea 9).	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo II della Tabella B.	IV - 1	Sottufficiali elettromagnetisti

..... omissis

..... omissis

79

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali elettromagnetisti</p> <p>Sottufficiali elettromagnetisti</p>

..... omissis

..... omissis

5
6

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>V - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di automezzi</p> <p>Sottufficiali meccanici di automezzi</p>

..... omissis

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
<p>Personale addetto all'officina meccanica per le riparazioni e sostituzioni degli organi meccanici dei veicoli e quindi direttamente esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio (Tab. B., Gruppo III, n. 15 - alinea 5) a causa delle prove e del collaudo dei motori, nonché a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p> <p>La categoria di personale risulta esposta ai livelli di intensità dei rumori specificatamente indicati nella Tabella A, come da misurazione ufficialmente effettuata.</p>	<p>Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.</p> <p>Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o ad 85 decibel in luogo chiuso.</p>	<p>V - 1</p> <p>IV - 3</p>	<p>Sottufficiali meccanici di automezzi</p> <p>Sottufficiali meccanici di automezzi</p>

..... omissis

79

LAVORAZIONE SPECIFICA SVOLTA <u>IN CONCRETO</u> DAL PERSONALE	IPOTESI RISCHIOSA PREVISTA <u>IN ASTRATTO</u> DAL REGOLAMENTO	GRUPPO	CATEGORIA DI PERSONALE
1	2	3	4
Sviluppo di copie eliografiche (Tab. B., Gruppo III, n. 11 e n. 23 - alinea 3).	Manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al Gruppo III della Tabella B.	V - 1	Sottufficiali cianografi ed eliocianografi

..... omissis

Legge 15-11-1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari. (G.U. 24-11-1973, n. 303, Serie Generale)

Art. 4 [1]

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.

La disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.

Le indennità per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

La spesa annua per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.

L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.

Note:

1 Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato emanato con D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146.

D.P.R. 05-05-1975, n. 146

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato (G.U. 16-05-1975, n. 128, Serie Generale)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.

Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

STRALCIO

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734

Art. 1 - (Indennità di rischio)

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui all'art. 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unitatabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Gruppo di appartenenza	Importo
I	700
II	690
III	500
IV	400
V	300

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734

Art. 2 - (Corresponsione dell'indennità di rischio)

L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli artt. 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonché con l'indennità di pilotaggio e di volo.

Tabella A [1]

Gruppo I

Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni (1).

Gruppo II

- 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali (2).
- 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità (2)(3).
- 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (3).

Gruppo III

- 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2).
- 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B (4).
- 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3).
- 4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5).
- 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purché eseguite in aria compressa.

Gruppo IV

- 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B (4).
- 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensità possa superare 10 mw/cm² (2).
- 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso (2).
- 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati (2).
- 5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.

Gruppo V

- 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III dell'allegata tabella B (4) .
- 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6) .
- 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (7) .
- 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti.
- 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7) .
- 6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli.
- 7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo l'esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
- 8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui (6) , nonché lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.
- 9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico (2) (8) .
- 10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8) .
- 11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine (8) .
- 12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi (8) .
- 13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, iuta e dalla filatura e tessitura della canapa e della iuta o dalla lavorazione di fibre sintetiche (7) .
- 14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonché prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante o di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperte al traffico internazionale (1) .
- 15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente regolamento.
- 16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa.

17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco.

Note:

(1) L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.

(2) Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigenti

(3) L'indennità è ridotta:

a metà per il personale addetto al trasporto;

ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e custodia.

(4) Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da tabella B.

(5) Visita medica obbligatoria quindicinale.

(6) Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il dipendente denunci i presenti segni patologici sospetti.

(7) Visita medica obbligatoria annuale

(8) Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di infezione.

1 Per le integrazioni alla presente tabella, vedi il D.M. 19 giugno 1984.

Tabella B [1]

Tabella dei prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla incolumità fisica degli addetti

Gruppo I

1. Nichel, leghe e composti:

nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1) .

2. Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato):

nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato (1) .

3. Piombo tetraetile (2) :

nella produzione di piombo tetraetile;

nella etilazione della benzina.

Gruppo II (3)

1. Arsenico, leghe e composti:

nella produzione dell'arsenico;

nella preparazione di leghe e composti;

nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura;

nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;

nella tintura di filati e tessuti;
nella concia delle pelli.

2. Berillio, leghe e composti:
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.

3. Cromo, leghe e composti:
nella produzione del cromo;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella concia delle pelli.

4. Fosforo e composti:
nella produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.

5. Mercurio, amalgame e composti:
nella produzione del mercurio;
nella preparazione delle amalgame e dei composti;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio in preparati mercuriali;
nella lavorazione in nero del feltro secretato;
nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella fabbricazione di inneschi;
nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio;
nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.

6. Piombo, leghe e composti:
nella produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;
nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo;
nella cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;
nella asportazione di verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;
nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
nella saldatura con leghe piombifere e di saldatura;
nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere).

7. Bromo e composti:

nella produzione del bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.

8. Cloro e composti:

nella produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici industriali;
nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.

9. Fluoro e composti:

nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella preparazione dei composti del fluoro;
nella incisione del vetro;
nella preparazione della criolite artificiale;
nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.

10. Iodio e composti:

nella produzione dello iodio;
nella preparazione dei composti.

11. Acido cianidrico e composti:

nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
nella derattizzazione e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto l'attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);
nella depurazione chimica del gas illuminante;
nelle operazioni di galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione;
nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione della acrilnitrile e dei diisocianati organici).

12. Acido nitrico e gas nitrico:

nella produzione dell'acido nitrico;
nella produzione della nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitratura;
nella produzione di coloranti azoici;
nella saldatura ossicetilenica e ad arco.

13. Cloropicrina (nitrocloroformio):

nella produzione della cloropicrina;
nella distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);

14. Anidride solforosa:

nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

15. Solfuro di carbonio:

nella produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego di solfuro di carbonio come solvente;
nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella vulcanizzazione della gomma nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

16. Piombo tetraetile:

nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.

17. Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
nella rotocalcografia.
18. Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze prodotte come materie prime nei processi chimici industriali.
19. Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
20. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile):
nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.
21. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.

Gruppo III (4)

1. Antimonio, leghe e composti:
nella produzione dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella produzione di colori, vernici, mastici;
nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;
nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;
nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;
nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;
nella tintura e stampaggio dei tessuti.
2. Berillio, leghe e composti:
nella produzione del berillio;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari.
3. Cadmio, leghe e composti:
nella produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione degli accumulatori.
4. Manganese, leghe e composti:
nella produzione del manganese;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
nella produzione dei fiammiferi;
nella saldatura con elettrodi al manganese.
5. Mercurio, amalgame e composti:

nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);
nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
nell'impiego di pompe a mercurio.

6. Nichel, leghe e composti:

nella raffinazione del nichel.

7. Piombo, leghe e composti:

nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);

nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo;

nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;

nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);

nella lavorazione della gomma piombifera.

8. Selenio, leghe e composti:

nella produzione del selenio;

nella preparazione delle leghe e dei composti;

nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma.

9. Vanadio, leghe e composti:

nella produzione del vanadio;

nella preparazione delle leghe e dei composti;

nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel recupero delle ceneri relative;

nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;

nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.

10. Cloro e composti:

nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

11. Acido nitrico e gas nitrosi:

nel decapaggio e nella incisione dei metalli.

12. Anidride solforosa:

nella produzione dello zolfo;

nella produzione dell'anidride solforosa;

nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;

nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere;

nella fusione dell'elektron.

13. Acido solforico:

nel carbonissaggio delle lane;

nel decapaggio dei metalli;

nella produzione dello zinco elettrolitico;

nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;

nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.

14. Idrogeno solforato:

nella raffinazione degli olii minerali;

nella filatura della viscosa;

nella vuotatura dei pozzi neri.

15. Ossido di carbonio:

nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;

nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;

nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;

nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o assiacetilenica;

nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.

16. Cloruro di zolfo:

nella produzione del cloruro di zolfo;

nella vulcanizzazione della gomma.

17. Tetracloruro di carbonio:

nella produzione del tetracloruro di carbonio;

nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;

nella carica degli estintori;

nella produzione delle miscele frigorifere (freon).

18. Aldeide formica e acido formico:

nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;

nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;

nella fabbricazione dei compensati di legno;

nel trattamento antipiega dei tessuti.

19. Etere di petrolio e benzina:

nella distillazione e raffinazione del petrolio;

nella preparazione delle miscele di benzina;

nella preparazione e nell'impiego di solventi a base di benzina.

20. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:

nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;

nell'impiego di solventi contenenti glicoli.

21. Fenoli, tiofenoli e cresoli:

nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;

nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;

nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale.

22. Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi:

nella produzione delle sostanze predette;

nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali.

23. Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone:

nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;

nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

nell'impiego di solventi contenenti acetone.

24. Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico:

nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;

nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

25. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile):
nella produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato propile e dell'acetato di metile;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
26. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):
nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
27. Acridina:
nella produzione dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti.
28. Piridina:
nella produzione della piridina;
nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
nell'impiego di solventi contenenti piridina.
29. Bario e composti (5) :
nella produzione del bario;
nella produzione degli ossidi e dei sali.
30. Ossido di ferro (5) :
nei laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro.
31. Zolfo (5) :
nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.
32. Talco (5) :
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di polveri silicee.

Note:

- (1) Visita medica obbligatoria mensile.
- (2) Visita medica obbligatoria settimanale.
- (3) Visita medica obbligatoria trimestrale.
- (4) Visita medica obbligatoria semestrale.
- (5) Visita medica obbligatoria annuale.

1 Per le integrazioni alla presente tabella, vedi il D.M. 19 giugno 1984.

78



M.D - E23499


Prot. 0013585

21/11/2011



78451

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL0 IV 11 4 0464038
 14/11/2011

Roma
PDC: Col. Giovanni SANTORELLI
Tel.: 5.0440 (06517050440)
e-mail: r4d11s0@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

OGGETTO: Applicazione al personale della normativa concernente l'indennità di rischio di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Decorrenza della corresponsione

A (vedasi elenco indirizzi in allegato)

~~~~~

Rife. f.n. 6/1/324-5 in data 2 settembre 2011 (non a tutti).

Seguito:

- a. f.n. DGPM/IV/12^/049708/40 in data 8 aprile 2003 (non a tutti);
- b. f.n. M\_DGMIL\_05 12 4/134817 in data 22 ottobre 2004 (non a tutti).

~~~~~

1. Con la lettera a riferimento codesta Direzione di amministrazione ha posto un quesito volto a conoscere la decorrenza della corresponsione dell'indennità di rischio.
2. In via preliminare si precisa che, come noto, l'indennità di rischio di cui al D.P.R. n. 146/75 è stata prevista per i dipendenti civili dello Stato e, con parere della Sezione I, n. 722/80 del 3 aprile 1981 del Consiglio di Stato, è stata successivamente estesa al personale militare. In sede di prima applicazione del richiamato D.P.R. n. 146/75 al personale militare, in esecuzione del succitato parere del Consiglio di Stato, furono emanati decreti interministeriali di estensione delle fattispecie previste per il personale civile della Difesa.
3. Premesso quanto sopra, l'articolo 8 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 prevede che l'attribuzione dell'indennità di rischio sia subordinata all'emissione di un decreto (già illustrato in precedenza) che determini la rispondenza tra le categorie di personale aventi titolo all'indennità e le attività rischiose espletate. Tale decreto riveste il carattere di atto amministrativo formale di accertamento delle condizioni previste dalla norma e di autorizzazione alla successiva corresponsione dell'indennità. Infatti l'attività esecutiva in questione, come precisato anche dalla giurisprudenza "non può ritenersi come complementare rispetto alla legge, ma piuttosto volta ad integrare la norma primaria rendendola concreta ed operante". Peraltro la formulazione letterale dell'art. 8 del D.P.R. n. 146/75 prevede che la rispondenza tra le categorie del personale ed attività rischiosa sia non verificabile o accertata, bensì determinata con decreto ministeriale.
4. Tutto ciò considerato, in linea con precedenti disposizioni emanate in materia anche da Segredifesa e da Bilandife ed in conformità a quanto già espresso a SMD con la lettera a riferimento b, si comunica che la data da considerare per la decorrenza dell'indennità in oggetto è quella del decreto ministeriale di riconoscimento emanato da questa Direzione generale.

d'ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Gen. Isp. Claudio MANNA)

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ROMA

e, per conoscenza:

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI ROMA

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE FIRENZE

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLA MARINA MILITARE ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE ROMA